

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi
pensione aperti

Ai fondi pensione preesistenti

Roma, 14 DIC. 2016

Prot. 6909

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) - Obbligo di adozione di tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti OTC non compensati mediante CCP.

Come è noto la COVIP, con lettera circolare prot. 5613 del 16 luglio 2015, ha fornito istruzioni operative circa gli adempimenti conseguenti alla normativa in oggetto e ai relativi regolamenti di esecuzione.

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere ai fondi pensione in indirizzo informazioni inerenti all'assolvimento dell'obbligo di adozione di tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati negoziati fuori borsa (contratti derivati OTC) non compensati mediante controparte centrale (CCP), di cui all'articolo 11 del Regolamento EMIR e al Regolamento delegato (UE) n. 149/2013.

In particolare l'art. 11, comma 1, del Regolamento EMIR, prevede che le controparti di un contratto derivato OTC non compensato mediante controparti centrali assicurino con la debita diligenza che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e attenuare il rischio operativo e il rischio di credito di controparte, che prevedano almeno:

- a) la conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato;
- b) processi formalizzati solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei por afogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

Il comma 2 prevede, inoltre, che le controparti utilizzino ogni giorno la valutazione a prezzi correnti di mercato per determinare il valore dei contratti derivati OTC in essere e, laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, ricorrano a una valutazione in base a un modello prudenziale e affidabile.

Per agevolare i fondi pensione è stato predisposto l'allegato Questionario, con il quale si chiedono informazioni sui diversi adempimenti connessi all'obbligo in oggetto, disciplinati, per gli aspetti operativi, dal Regolamento delegato (UE) n. 149/2013.

La richiesta riguarda i fondi pensione in indirizzo, che abbiano operatività in contratti derivati OTC. Sono esclusi i fondi preesistenti che hanno stipulato polizze assicurative collettive di ramo I, III e V e che non hanno altre forme di gestione, i fondi preesistenti senza soggettività giuridica costituiti come mere poste contabili e i PIP.

Ciò posto, si chiede di compilare l'allegato questionario e di trasmetterlo, entro il termine del 28 febbraio 2017, alla casella di posta elettronica servizio.analisi.fa@covip.it, indicando nell'oggetto dell'e-mail "Numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione - Questionario EMIR".

Per i fondi pensione che avranno operatività in derivati OTC successivamente al termine sopra indicato, si chiede di compilare il presente Questionario entro tre mesi dall'inizio dell'operatività stessa.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l'Ufficio Analisi Finanziaria, dott.ssa Stefania Buonanno – 06 69506281.

Distinti saluti.

Il Presidente
Mario Padula
Mario Padula

Allegato:

1. Questionario